

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge attività, legate ad apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, che possono causare fuoriuscite.
- (2) È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l'esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.
- (3) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale affinché possa ottenere un certificato.
- (4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l'istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.
- (5) Produttori o utilizzatori di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra possono essere nominati organismi di valutazione o di certificazione, o entrambi, a condizione che rispettino i requisiti previsti.
- (6) Per evitare inutili costi amministrativi, è opportuno che gli Stati membri nei quali i solventi a base di gas fluo-

urati ad effetto serra non sono attualmente in uso abbiano la possibilità di non istituire l'intero sistema di certificazione, purché tali Stati adottino disposizioni volte a garantire il rilascio tempestivo dei certificati qualora vengano richiesti in futuro, evitando la creazione di indebiti ostacoli all'ingresso nel mercato.

- (7) L'esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.
- (8) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.
- (9) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽²⁾.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

⁽²⁾ Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.